

8. Le prescrizioni di montaggio sono state/non sono state ⁽¹⁾ rispettate
9. Data di presentazione del veicolo all'omologazione CEE:
10. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:
11. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:
12. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio tecnico:
13. L'omologazione CEE per quanto concerne il montaggio dei vetri di sicurezza è concessa/rifiutata ⁽¹⁾.
14. Luogo:
15. Data:
16. Firma:
17. Elenco dei documenti presentati all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE.
 Questi documenti sono forniti alle autorità competenti degli altri Stati membri soltanto su loro esplicita richiesta.

18. Eventuali osservazioni:

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M₁

COM(89) 653 def. — SYN 237

(Presentata dalla Commissione il 12 febbraio 1990)

(90/C 95/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è d'uopo adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le masse e le dimensioni dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, ad integrazione ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE ⁽²⁾;

considerando che le disposizioni della presente direttiva, limitata esclusivamente ai veicoli a motore della categoria M₁, sono adottate in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle masse ed alle dimensioni di tutte le categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che la direttiva 70/156/CEE stabilisce all'articolo 13 la procedura per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dei suoi allegati; che il progresso tecnico rende tuttavia necessario un pronto adeguamento delle prescrizioni tecniche definite dalle direttive specifiche; che è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione al fine di semplificare ed accelerare la procedura; che ogniqualvolta il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei veicoli a motore è opportuno prevedere una procedura di consultazione preliminare tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito di un comitato consultivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore della categoria M₁ definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, né negare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un veicolo per motivi concernenti le sue masse e le sue dimensioni qualora siano rispettate le prescrizioni che figurano all'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 4

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette un parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione, procedendo eventualmente a votazione.

Il parere è iscritto nel verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° gennaio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1992.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

ALLEGATO I

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M_1 quale definita dall'articolo 1.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1. La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne le sue masse e le sue dimensioni è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

2.2. La domanda deve essere corredata dai documenti indicati in appresso, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni: una descrizione del tipo di veicolo comprendente le caratteristiche indicate nell'allegato II nonché la documentazione richiesta conformemente all'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3. OMOLOGAZIONE CEE

Alla scheda di omologazione CEE è allegato un certificato conforme al modello che figura nell'allegato III.

4. PRESCRIZIONI

4.1. Dimensioni

4.1.1. Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le seguenti:

4.1.1.1. lunghezza: 12 000 mm,

4.1.1.2. larghezza: 2 500 mm,

4.1.1.3. altezza: 4 000 mm.

4.1.1.4. Le dimensioni devono essere misurate conformemente alle disposizioni delle note dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Massa

4.2.1. La massa massima a pieno carico autorizzata di un veicolo è la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa.

4.2.2. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e dei suoi assi deve essere determinata dal costruttore tenendo conto in particolare della resistenza dei materiali impiegati e a condizione che la massa massima tecnicamente ammessa così determinata non sia inferiore alla massa del veicolo in ordine di marcia più 75 kg moltiplicati per il numero di posti per passeggeri oltre al conducente ed al bagaglio che il veicolo deve trasportare. Il numero di posti per passeggeri deve essere indicato dal costruttore. Per calcolare la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e degli assi si devono disporre correttamente le masse dei passeggeri e del bagaglio. Se il veicolo è destinato a trainare un rimorchio, per il calcolo delle masse massime summenzionate si deve tener conto del carico di appoggio massimo tecnicamente ammesso.

4.2.2.1. La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per gli assi deve essere pari o superiore alla massa massima tecnicamente ammessa del veicolo. Se il veicolo e, nello stesso tempo, il suo asse posteriore sono caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, la massa che grava sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 30 % della massa massima tecnicamente ammessa per tale veicolo.

4.3. Massa rimorchiabile e carico verticale sul dispositivo di aggancio

4.3.1. Massa massima rimorchiabile autorizzata del veicolo destinato a trainare un rimorchio munito di freno di servizio.

4.3.2. La massa massima rimorchiabile autorizzata di un veicolo è la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa calcolata in base alla costruzione del veicolo e al dispositivo meccanico di aggancio oppure la massa pari alla massa massima autorizzata del veicolo trainante; si applica il valore più basso della massa. Per i veicoli a quattro ruote motrici, la massa massima rimorchiabile autorizzata può essere aumentata di 1,5 volte la massa massima autorizzata del veicolo trainante, tenendo conto della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa.

Comunque, in entrambi i casi non deve essere superata la massa massima rimorchiabile di 3 500 kg.

- 4.3.3. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa è quella dichiarata dal costruttore ove la massa rimorchiabile è costituita dalla massa effettiva del rimorchio trainato compreso il carico effettivo sul dispositivo di aggancio.
 - 4.3.4. Massa massima rimorchiabile autorizzata del veicolo destinato a trainare un rimorchio senza freno di servizio.
 - 4.3.4.1. La massa massima rimorchiabile autorizzata e la massa rimorchiabile tecnicamente ammessa oppure la massa pari alla metà della massa del veicolo trainante in ordine di marcia, compresa la massa del conducente di 75 kg; si applica il valore più basso della massa. Comunque non si deve superare la massa massima rimorchiabile di 750 kg.
 - 4.3.4.2. Il veicolo a motore della categoria M_1 trainante un rimorchio senza freno di servizio deve essere dotato di una capacità di frenatura all'incirca equivalenter a quanto prescritto per la prova di tipo O relativa alla decelerazione di cui alla direttiva 71/320/CEE.
 - 4.3.5. Il carico di appoggio massimo ammesso che può essere applicato al dispositivo di aggancio del veicolo è il carico d'appoggio tecnicamente ammesso. Esso rappresenta il carico effettivo verticale trasmesso a veicolo fermo dal timone del rimorchio all'organo di aggancio del veicolo che passa il centro del dispositivo di aggancio.
 - 4.3.5.1. Il carico di appoggio tecnicamente ammesso è quello dichiarato dal costruttore; esso non deve essere inferiore a 25 kg e può aumentare per masse rimorchiabili più grandi. Il costruttore deve specificare le condizioni di attacco del dispositivo di aggancio al veicolo motore, in particolare lo sbalzo dell'attacco.
 - 4.3.6. Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in grado di mettere in moto la combinazione di veicoli sotto carico massimo per cinque volte su una salita con una pendenza di almeno il 12 % nell'intervallo di cinque minuti.
 - 4.3.7. Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in grado di mantenere all'arresto la combinazione di veicoli su una pendenza del 12 % con il freno di stazionamento del veicolo traente, conformemente alla direttiva 71/320/CEE.
-

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a)

Le seguenti informazioni concernenti il veicolo, l'entità tecnica o il componente da omologare devono essere forniti in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Anche le eventuali fotografie dovranno presentare sufficienti dettagli.

Per le funzioni controllate da un microprocessore sono richieste informazioni riguardanti le relative prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Macra (ragione sociale):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti):
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcato sul veicolo (b):
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (c):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:
- 0.7.1. Sul telaio:
- 0.7.2. Sulla carrozzeria:
- 0.8. Sul telaio la numerazione della serie del tipo inizia dal n.
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO
- 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 1.2. Schema quotato dell'intero veicolo:
- 1.3. Numero di assi e di ruote:
- 1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti:

- 1.3.3. Assi motori (numero, posizione, interconnessione):
-
- 1.6. Posizione e disposizione del motore:
-
2. MASSE E DIMENSIONI (e) (con eventuale riferimento ai disegni)
- 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f):
- 2.3. Carreggiate e lunghezza degli assi:
- 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):
- 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi:
- 2.3.3. Lunghezza dell'asse posteriore più lungo:
- 2.3.4. Lunghezza dell'asse più arretrato:
- 2.4. Dimensioni del veicolo (fuori tutto):
- 2.4.2. Per i telai carrozzati
- 2.4.2.1. Lunghezza (j):
- 2.4.2.2. Larghezza (k):
- 2.4.2.3. Altezza a vuoto ⁽¹⁾ (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia):
- 2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m):
- 2.4.2.4.1. Angolo di attacco (veicoli fuoristrada) (c) (gradi)
- 2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n):
- 2.4.2.5.1. Angolo di uscita (veicoli fuoristrada) (c): (gradi)
- 2.4.2.6. Distanza minima da terra (c):
- 2.4.2.6.1. Angolo di rampa (veicoli fuoristrada) (c) (gradi)
- 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (b):
-
- 2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi:
- 2.8. Massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore:
- 2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi:
- 2.9. Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:
- 2.10. Massa massima dei rimorchi trainabili:
- 2.10.4. Massa massima del complesso:
- 2.10.5. Il veicolo è/non è ⁽¹⁾ adatto al traino di un rimorchio.
- 2.10.6. Massa massima del rimorchio non frenato:

- 2.12. Fascia d'ingombro:
- 2.13. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima (in kw/kg):
- 2.14. Capacità di spunto in salita (con rimorchio): (gradi)
- 2.15. Pendenza superabile (gradi) (veicoli fuoristrada).

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI

.....
.....
.....

(1) Cancellare le menzioni inutili.

Nota: Per le note a piè di pagina da (a) a (p) vedi allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . (doc. III/4141/88 riv. 2).

ALLEGATO III

MODELLO

(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm))

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CEE

(Veicolo)

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo per quanto concerne le disposizioni della direttiva
..... relativa ai pesi e dimensioni dei veicoli a motore della categoria
M₁.

Omologazione CEE n.:

Estensione n.:

PARTE I

- 0.1. Marca (nome dell'impresa):
- 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti):
-
- 0.3. Mezzi d'identificazione del tipo se marcati sul veicolo (a):
- 0.3.1. Posizione della suddetta marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo (b):
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
-
- 0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
-

⁽¹⁾ Cancellare le menzioni inutili.

(a) Gli eventuali mezzi di identificazione devono figurare soltanto sui veicoli omologati che rientrano nel campo di applicazione della direttiva particolare che regola l'omologazione.

Se i mezzi d'identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il simbolo «?» (es.: ABC ??, 123 ??).

(b) Come definito dalla nota in calce (b) dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. **Informazioni complementari**
 - 1.1. Lunghezza: (mm)
 - 1.2. Larghezza: (mm)
 - 1.3. Altezza: (mm)
 - 1.4. Massa del veicolo in ordine di marcia: (kg)
 - 1.5. Massa massima autorizzata: (kg)
 - 1.6. Masse massime sugli assi:
 - 1.6.1. 1° asse: (kg)
 - 2° asse: (kg)
 - 3° asse: (kg)
 - 1.7. Numero di posti per passeggeri (senza conducente):
 - 1.8. Massa massima rimorchiabile autorizzata:
 - 1.8.1. Rimorchio senza freno di servizio: (kg)
 - 1.8.2. Rimorchio con freno di servizio: (kg)
 - 1.8.3. Carico verticale massimo sul dispositivo di aggancio: (kg)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
.....
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Motivi che giustificano l'eventuale estensione dell'omologazione:
.....
6. Eventuali osservazioni:
.....
7. Luogo:
8. Data:
9. Firma:
10. Si allega l'elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione conservato presso l'organismo amministrativo che ha eseguito l'omologazione e che possono essere ottenuti a richiesta.